



COMUNE DI CABIATE

Provincia di Como

Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nel territorio di Cabiato e di proprietà del Comune di Cabiato.

PERIODO PRESENTAZIONE DOMANDE dal 13.05.2024 al 05.07.2024

1. Indizione dell'avviso pubblico

1.1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 e articolo 27 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e DGR X/7316 del 30 ottobre 2017 è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative disponibili site in Cabiato, via Dante Alighieri 48. Gli alloggi, seppur serviti da ascensore, non sono idonei per nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità motoria, in quanto non sono privi di barriere architettoniche.

1.2. Secondo quanto previsto dall'articolo 23 della l.r. 16/2016 l'assegnazione potrà essere effettuata esclusivamente a soggetti "Anziani".

Si intende per "Anziani" quei nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

1.3. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico sono nr. 3 unità di cui:

n. 3 disponibili dalla scadenza del bando (un alloggio uso singolo e due uso doppio);

2. Presentazione della domanda

2.1. Ciascuna domanda per l'accesso alla graduatoria oggetto del presente avviso – a pena di inammissibilità – deve essere presentata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cabiato.

I soggetti interessati possono ritirare copia del presente avviso e la relativa modulistica rivolgendosi presso l'Ufficio Servizi Sociali, Via Achille Grandi 1, Cabiato su appuntamento.

Inoltre l'avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito del Comune di Cabiato.

Le domande devono essere consegnate esclusivamente presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cabiato, via Grandi 1, entro il termine del 05.07.2024.

Non saranno ammesse domande inviate a mezzo posta, posta elettronica o fax.

2.2. Ai sensi dell'art. 9 – comma 8 – del Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 il richiedente è supportato nella presentazione della domanda dall'Ufficio Servizi Sociali, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese.

Il servizio di supporto è costituito da personale dedicato che informa ed assiste il richiedente nella compilazione della domanda.

3. Autocertificazione e documentazione da presentare

3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti al successivo punto 5 dell'avviso ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo di partecipazione.



COMUNE DI CABIATE

Provincia di Como

Ufficio Servizi Sociali

3.2. In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un alloggio, vanno esibiti in originale.

3.3. In sede di verifica dei requisiti di accesso, i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere e presentare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.

3.4. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

4. Definizione di nucleo familiare

4.1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5 del presente avviso per intero nucleo familiare, anch'esso in possesso dei requisiti, come indicato dal successivo articolo 4.2.

4.2. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

a) coniugi non legalmente separati;

b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi;

d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;

e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

4.3. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

4.4. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del punto 4.2.

4.5. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.

4.6. I termini di cui alle lettere c) ed e) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.



COMUNE DI CABIATE

Provincia di Como

Ufficio Servizi Sociali

5. Requisiti per la presentazione della domanda

5.1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nel comune di Cabiante e da almeno cinque anni nella Regione Lombardia nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;

c) età anagrafica a partire dai 65 anni (vedere paragrafo 1.2);

d) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;

2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE])

Prospetto esemplificativo:

numero componenti maggiorenni	solo	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in Euro)
1 persona		1	22.000,00
2 persone		1,57	23.850,00
3 persone		2,04	26.200,00
4 persone		2,46	28.300,00
5 persone		2,85	30.250,00
6 persone		3,20	32.000,00

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all'articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del comma 5.1 punti 1) e 2). Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20 per cento per aree accessorie e servizi, corrispondente alle seguenti misure:



COMUNE DI CABIATE

Provincia di Como

Ufficio Servizi Sociali

Superficie convenzionale in mq:

Superficie utile	Superficie accessoria	Superficie Totale	Componenti nucleo familiare
45	9	54	1 - 2
60	12	72	3 - 4
75	15	90	5 - 6
95	19	114	7 o più

f) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;

g) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

h) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;

i) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;

l) assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

5.2. I requisiti di cui al comma 5.1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere e), f), g), h), i) ed l), del medesimo comma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

5.3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 5.1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

6. Subentro nella domanda

6.1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, aventi almeno 65 anni, indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;

c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;



COMUNE DI CABIATE

Provincia di Como

Ufficio Servizi Sociali

d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

7. Criteri di valutazione delle domande – determinazione ISBAR

7.1. A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, l'Ufficio Servizi Sociali determina, per ciascuna domanda, il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

7.2. La determinazione del punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune, secondo quanto previsto ai punti 8, 9, 10, e 11 dell'avviso.

7.3. Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai successivi punti 8 e 9.

8. Criteri di valutazione delle domande: condizioni familiari

8.1. Anziani

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a),b),c) del successivo punto 9.4, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

- | | |
|--|---------|
| a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro
o con età maggiore di 75 anni | punti 8 |
| b) Tutti con età maggiore di 65 anni | punti 6 |

8.2. Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore a carico

- | | |
|--|---------|
| a) Persona sola con un minore a carico | punti 5 |
| b) Persona sola | punti 2 |

8.3. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali

- | | |
|--|-----------|
| a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento | punti 4 |
| b) Disabilità al 100% o handicap grave | punti 3 |
| c) Disabilità dal 66% al 99% | punti 2,5 |

9. Criteri di valutazione delle domande: condizioni abitative

La condizione di "Abitazione impropria" di cui al punto 9.1 non è compatibile con le altre condizioni abitative. La condizione di "Rilascio alloggio" non è compatibile con le altre condizioni abitative.

9.1. Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

- | | |
|--|---------|
| A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario | punti 6 |
| A2. temporaneamente negli alloggi di cui all'art. 23 comma 13 della L.R. 16/2016 | punti 6 |
| A3. in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche | punti 5 |



COMUNE DI CABIATE

Provincia di Como

Ufficio Servizi Sociali

A4. da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute punti 4

B. Richiedenti che risiedono in alloggio:

B1. privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normale intervento manutentivo punti 3

B2. privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità eliminabile con normale interventi manutentivi punti 2,5

Le condizioni di cui alle lettere B1. e B2. devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda e i certificati comprovanti le condizioni di antigienicità vanno esibiti in originale.

9.2. Rilascio alloggio

Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso. punti 3,5

9.3. Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

a) Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, di cui alla definizione del punto 8.3 delle "Condizioni familiari" punti 5

b) Richiedenti, di cui alle definizioni del punto 8.1 (Anziani) o 8.4 (Disabili) delle "Condizioni Familiari", che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano punti 2

Si ricorda che gli alloggi messi a bando non sono privi di barriere architettoniche.

9.4. Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

a) Alloggio che presenta **forte sovraffollamento**, vale a dire:

- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq

- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq

- 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq

punti 2,5

b) Alloggio che presenta **sovraffollamento**, vale a dire:

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq

- 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq

- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq

- 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq

- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq

punti 2

9.5. Coabitazione

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari:

a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità punti 1

b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado punti 0,5



COMUNE DI CABIATE

Provincia di Como

Ufficio Servizi Sociali

10. Criteri di valutazione delle domande: condizioni economiche

10.1. Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica:

*(Limite ISEE per l'accesso – valore ISEE del nucleo familiare) / (Limite ISEE per l'accesso) * 4*

	Classi ISEE	Punteggio massimo per classi ISEE
1	Fino a 2.000,00	4,00
2	Da 2.001,00 a 4.000,00	3,50
3	Da 4.001,00 a 6.000,00	3,00
4	Da 6.001,00 a 8.000,00	2,50
5	Da 8.001,00 a 10.000,00	2,00
6	Da 10.001,00 a 12.000,00	1,50
7	Da 12.001,00 a 14.000,00	1,00
8	Da 14.001,00 a 16.000,00	0,50

11. Criteri di valutazione delle domande: periodo di residenza

11.1. Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella Regione Lombardia e nel comune di Cabiante. I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nella Regione	Punteggio
- almeno 5 anni	2
- Da 5 a 10 anni	3
- Da 10 a 15 anni	4,5
- Maggiore di 15 anni	6,5

Periodo di residenza nel comune	Punteggio
- Fino a 2 anni	1
- Da 2 a 4 anni	2
- Da 4 a 7 anni	3,5
- Da 7 a 10 anni	5,5
- Maggiore di 10 anni	8

12. Formazione e pubblicazione della graduatoria

12.1. La graduatoria è formata ordinando secondo il valore decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

12.2. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 13.1, è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale;
- b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
- c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.



COMUNE DI CABIATE

Provincia di Como

Ufficio Servizi Sociali

12.3. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l'Ufficio Servizi Sociali forma e approva la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del valore dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

12.4. La graduatoria provvisoria è pubblicata immediatamente all'albo pretorio del Comune e nel sito istituzionale del Comune.

12.5. Avverso la graduatoria provvisoria il richiedente può, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del comune, presentare al Comune la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione.

12.6. L'Ufficio Servizi Sociali decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro 15 giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso del Comune, l'istanza si intende accolta e la graduatoria provvisoria diventa definitiva.

12.7. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, la graduatoria provvisoria diventa definitiva decorsi 15 giorni dalla data della loro pubblicazione.

12.8. La graduatoria definitiva è pubblicata, nei successivi 5 giorni, all'albo pretorio del comune, e nei siti istituzionali del Comune.

12.9. La graduatoria rimane valida sino ad esaurimento degli alloggi disponibili messi a bando.

13. Modalità di assegnazione

13.1. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte dell'Ufficio Servizi Sociali della presenza dei requisiti per l'accesso all'assegnazione delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della presentazione della domanda.

13.2. Le unità abitative sono assegnate secondo il valore decrescente dell'ISBAR, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 23 comma 3 della l.r.16/2016.

14. Canone e clausole particolari di locazione

14.1. Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 31.03.2010 "*Aggiornamento canoni locativi appartamenti Centro Sociale di via Dante*".

14.2. L'allestimento dell'arredamento dell'unità immobiliare sarà a carico dell'assegnatario, che dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla fornitura e montaggio degli elementi di arredo ivi compresa la cucina ed elettrodomestici vari (piano cottura, forno di tipo elettrico, frigorifero, eventuale lavastoviglie ecc.).

NB: Il piano cottura dovrà essere dotato di valvole di sicurezza, dispositivi che mediante una speciale termocoppia, bloccano la fuoriuscita del gas in caso di accidentale spegnimento della fiamma, o per trabocco di liquido oppure per una corrente d'aria. Una copia del certificato di conformità del predetto sistema di protezione, dovrà essere depositato all'Ufficio Tecnico Comunale, insieme a quello di conformità del tubo di adduzione gas del piano cottura e a quello della sua corretta installazione da parte di tecnico qualificato (idraulico).

14.3. Per tutto ciò che non è disciplinato dal seguente bando si rinvia al Codice Civile e alla normativa vigente in materia abitativa.

15 Controlli

15.1. L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR". Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora



COMUNE DI CABIATE

Provincia di Como

Ufficio Servizi Sociali

dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

16. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ai sensi del GDPR 679/2016

Il Comune di Cabiante, in qualità di titolare (con sede in Cabiante, IT-22060 via Achille Grandi 1; Email: servizi-sociali@comune.cabiate.co.it; PEC: servizi-sociali@pec.comune.cabiate.co.it; A.S. Donata Bassani: +39 031769304), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti in tutti i campi sono obbligatori e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati per l'Ufficio Servizi Sociali presso il Comune (Donata Bassani - Responsabile della Protezione dei dati personali per l'Ufficio Servizi Sociali, via Achille Grandi 1, Cabiante, Tel. 031/769304, email: servizi-sociali@comune.cabiate.co.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Cabiante, 13.05.2024

Il Responsabile del Servizio

Donata Bassani